

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA SEZIONE I CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona dott. Massimo Lento ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 4326/2010 promossa da:

CLIENTE con il patrocinio dell'avv. (Omissis) e dell'avv. (Omissis);
elettivamente domiciliato in (Omissis), COSENZA presso il difensore avv.
(Omissis)

ATTORE/I

CONTRO

BANCA SPA, con il patrocinio dell'avv. (Omissis), elettivamente domiciliato in
COSENZA presso il difensore avv. (Omissis)

CONVENUTO/I

OGGETTO: nullità contratto.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE**

CLIENTE conveniva in giudizio **BANCA SPA** e chiedeva di accertare e dichiarare la nullità dei contratti IRS di derivati (Omissis) del 17 dicembre 2004, (Omissis) del 16 febbraio 2007, anticipatamente risolto e sostituito dal contratto (Omissis) del 5 settembre 2007, e, per l'effetto, di condannare la banca convenuta alla restituzione della somma di euro 318.364,59 di cui 113.056,59 all'8 marzo 2010 pagati in dipendenza di contratti stessi, in via subordinata, previo accertamento e dichiarazione della inesistenza e/o invalidità della dichiarazione ex articolo 31 regolamento CONSOB, di accertare e dichiarare la risoluzione per grave inadempimento dei suddetti contratti SWAP per cui è causa e di condannare la convenuta alla restituzione della predetta somma di euro 318.364,59 di cui 113.056,59 all'8 marzo 2010.

A sostegno della domanda parte attrice evidenziava la continuità e l'unicità delle operazioni poste in essere assumendo che la seconda operazione era stata fatta eseguire per azzerare la perdita dello strumento di euro 1 milione.

Parte attrice, in particolare, rappresentava di non aver mai eseguito investimenti in obbligazioni derivate o strutturate nella sua esperienza bancaria, limitata al solo utilizzo del rapporto di conto corrente con affidamenti e di non avere nessuna conoscenza degli strumenti finanziari strutturati o derivati.

L'attrice rappresentava, inoltre, che la banca aveva fatto sottoscrivere il 14 febbraio 2007, dopo la conclusione di tutti i contratti, una dichiarazione ex articolo 31 CONSOB la quale non era sufficiente per riconoscere all'impresa lo status di "operatore qualificato", essendo indispensabile che la competenza nell'utilizzo di questi strumenti sia effettiva e non semplicemente dichiarata, sostenendo che la suddetta dichiarazione avrebbe dovuto contenere elencazione di fatti, operazioni e negoziazioni a provare il concreto possesso dei requisiti richiesti per gli operatori qualificati.

La **CLIENTE** evidenziava, poi, che solo con la comunicazione del 5 dicembre 2008 la banca aveva iniziato a fornire informazioni in ordine al reale andamento del contratto e che i contratti in essere non erano destinati a fungere da copertura ma erano strumenti finanziari speculativi e rischiosi.

Al riguardo l'attrice sottolineava la carenza della causa concreta del contratto, costituita dall'esigenza da parte del cliente di assicurarsi del rischio di rialzo dei tassi di riferimento, in considerazione del concreto funzionamento dello SWAP che rendeva lo schema negoziale "ab origine" incapace di realizzare la funzione di copertura del rischio.

In secondo luogo parte attrice assumeva la nullità del contratto per la sua illiceità, rappresentando che l'"INTEREST RATE SWAP", contratto atipico ed innominato, è caratterizzato dal fatto che il nozionale di riferimento, ed "notional account", assolve, esclusivamente, una funzione di parametro contabile, atteso che non è trasferito né all'inizio né alla conclusione della transazione, e, quindi, la somma non entra nella reale disponibilità del cliente.

L'attore, assumeva, quindi, che, in base a tale contratto, la banca lucrava un tasso di interesse certo mentre il cliente si accollava da solo i rischi connessi all'acquisto e alla detenzione degli strumenti finanziari, con conseguente spostamento del rischio a carico di una sola parte.

In terzo luogo la **CLIENTE** eccepeva la nullità del contratto in relazione all'articolo 29 regolamento CONSOB assumendo l'esistenza di un divieto di concludere contratti con cui vengono compravenduti strumenti finanziari non adeguati alle esigenze del cliente.

Parte attrice, inoltre, richiamando i principi elaborati dalla Corte di Cassazione in ordine alla violazione dei doveri di informazione, assumeva il grave inadempimento della banca in relazione ai doveri imposti dall'articolo 21 tuf, ritenendo invalida la dichiarazione ex articolo 31 regolamento CONSOB, non supportata dall'indicazione di precedenti esperienze in strumenti finanziari derivati e/o strutturati.

In particolare l'attrice, lamentando la violazione del principio di buona fede, evidenziava il mancato riscontro oggettivo di tale dichiarazione, la mancata effettuazione di un'accurata indagine circa la propensione ad elevato rischio del mercato non regolamentato e sulla conoscenza dei prodotti finanziari strutturati derivati, in violazione degli obblighi imposti dall'articolo 21 del tuf e di riflesso dell'articolo 28 regolamento CONSOB.

La **BANCA SPA**, costituitosi in giudizio, si opponeva alla domanda avversaria chiedendone il rigetto.

Parte convenuta rappresentava che l'operazione 50903 aveva prodotto un differenziale positivo di euro 729,02 che era stato accreditato sul conto corrente il 16 agosto 2007, che il successivo 5 settembre 2007, riscontrato un continuo rialzo dei tassi sul mercato, l'operazione era stata chiusa con una commissione negativa pari ad euro 20.300,00, importo contabilizzato sul predetto conto corrente, e che in pari data era stata perfezionata tra le parti la proposta relativa ad altro contratto di INTEREST RATE SWAP n 62482, per un valore nozionale di euro 2.500.000 e che tale prodotto finanziario determinava un valore iniziale positivo pari ad euro 22.800 con successivi differenziali negativi a debito del cliente.

La banca, in merito, eccepiva la carenza di legittimazione passiva in relazione al contratto stipulato in data 17 dicembre 2004, intervenuto con (Omissis), sostenendo che le vicende societarie che avevano portato alla fusione di (Omissis) e (Omissis) non avrebbero trasferito gli effetti dell'originario contratto in testa alla neocostituita banca fusa e, quindi, alla (Omissis) che aveva mantenuto la sua piena autonomia giuridica rispetto agli enti societari interessati dalla fusione.

In ordine all'eccepita nullità del contratto la banca convenuta evidenziava che gli strumenti finanziari erano da ritenersi contratti aleatori previsti dall'ordinamento giuridico e perfettamente leciti.

La banca, inoltre, in ordine alla dedotta carenza di causa, sosteneva che i contratti stipulati non erano strutturati in modo da comportare un utile sempre e soltanto per la banca atteso che il risultato favorevole o sfavorevole per le parti dipendeva esclusivamente dall'andamento del tasso d'interesse registrato nel periodo dai mercati finanziari, così come confermato dalla circostanza che, per alcuni periodi, si erano registrati differenziali positivi per la (Omissis).

In ordine poi alla violazione di cui all'articolo 29 del regolamento Consob la convenuta rilevava che dalla dichiarazione resa dalla **CLIENTE** emergeva la posizione di "operatore qualificato", negando la sussistenza dell'obbligo per l'intermediario di ogni altra informativa.

Per quanto concerne, poi, il prospettato danno, la banca convenuta evidenziava che erano stati registrati differenziali positivi per euro 32.614,09, differenziali negativi per complessivi euro 167.692,50 per una perdita pari ad euro 135.078,41, evidenziando che di tale ultimo importo la somma di euro 74.255,62 non era stata addebitata in conto corrente ma contabilizzata separatamente su conto debitore, e ne chiedeva, in via riconvenzionale, il pagamento.

La causa, espletata consulenza tecnica, è stata trattata in decisione all'udienza del 14.2.2014 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda di parte attrice è incentrata sulla dedotta nullità dei contratti di Interest Rate Swap sottoscritti nel corso del rapporto intervenuto con la **BANCA SPA** ed, in particolare, con l'istituto di credito assorbito a seguito di fusione, nonché sul prospettato grave inadempimento della banca idoneo a fondare la domanda di risoluzione dei predetti contratti.

Al riguardo giova premettere che, alla luce di quanto prospettato da parte attrice, non contestato da parte convenuta, in data 17 dicembre 2004 sarebbe stato

sottoscritto il contratto numero (Omissis), avente per controparte la (Omissis), con un nozionale di riferimento pari ad euro 450.000 che avrebbe dato luogo a una minusvalenza di euro 5211,80 oltre a differenziali sui derivati per tasso per euro 21.554 nell'arco della durata del rapporto.

Il secondo INTEREST RATE SWAP, identificato con il numero (Omissis), sottoscritto il 14 febbraio 2007, avente valore nozionale di euro 1 milione, denominato "double opportunity capped step up" è stato risolto anticipatamente con efficacia dal giorno 5 settembre 2009, epoca di sottoscrizione del terzo INTEREST RATE SWAP, con valore nozionale di euro 2.500.000, denominato "tasso dinamico up".

In ordine all'oggetto ed alla natura dei contratti stipulati è opportuno precisare, richiamando la consulenza tecnica espletata dal dott. **CONSULENTE**, estremamente chiara ed esaustiva nella soluzione dei quesiti posti, che "con il contratto di INTEREST RATE SWAP IRS, appartenente alla categoria dei contratti di SWAP, due parti si scambiano le rispettive prestazioni pecuniarie, a scadenze periodiche stabilite, calcolata applicando due diversi tassi di interesse, uno fisso e uno variabile, ad un capitale di riferimento, il cosiddetto "valore nozionale" dello SWAP. Così facendo è possibile mutare una posizione a tasso fisso in una tasso variabile viceversa. Tali contratti, inoltre, sono definiti "par" se le prestazioni delle parti siano agganciate a livello dei tassi di interesse corrente al momento della stipula del contratto. Ne deriva che a tale data il contratto ha un valore di mercato nullo per entrambe le parti, "non par" se al momento della stipula presentano un valore di mercato negativo per una delle due parti, poiché uno dei due flussi di pagamento non riflette il livello dei tassi di mercato. In generale, i termini finanziari della transazione, vengono riequilibrati attraverso il pagamento di una somma di denaro alla controparte che accetta condizioni più penalizzanti. Tale pagamento, che dovrebbe essere pari al valore di mercato negativo del contratto, prende il nome di "up front". Si tratta di un contratto bilaterale di durata, negoziato fuori dai mercati regolamentati pertanto definito "over the counter" (OTC) la cui funzione potrebbe essere quella di copertura dei rischi legati ai tassi di interesse oppure speculativa sull'andamento dei tassi stessi....".

Nel caso di specie, così come correttamente evidenziato dal consulente tecnico, (pag. 11 e ss della ctu), in relazione al secondo IRS, "la (Omissis) avrebbe guadagnato solo in un range dell'EURIBOR pari a 70 basis points (tra il 3,80% ed il 4,50%) e, nella misura massima di 35 basis points (differenza tra il 4,15% e 3,80% e tra 4,50% e 4,15%). La banca avrebbe guadagnato per range inferiori al 3,80% o superiori al 4,50%" mentre, in relazione al terzo IRS, la (Omissis) avrebbe guadagnato solo in un range dell'EURIBOR pari a 80 basis points (tra il 4,45% e il 5,25%) e nella misura massima di 80 basis points. La banca avrebbe guadagnato per un euribor inferiore al 4,45%".

Si tratta allora di verificare quale sia la funzione in concreto svolta dai contratti stipulati nel 2007 ossia se gli stessi abbiano avuto una funzione di copertura o una funzione speculativa e, in quest'ultimo caso, se tale funzione possa essere riconosciuta come meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico.

Così come correttamente precisato dal consulente (pag. 18) "un'impresa che abbia interesse a stabilizzare i flussi di cassa potrebbe avere l'obiettivo di sterilizzare

un'eventuale esposizione legata la variabilità dei tassi di interesse. Il caso più frequente si ha in conseguenza di un indebitamento a tasso variabile, il cui servizio del debito comporta un'uscita periodica che aumenta all'aumentare del tasso variabile. Se l'impresa entra in un IRS con nozionale pari al valore dell'indebitamento, scadenze periodiche coincidenti con quelle del servizio del debito, ricevendo tasso variabile pagando tasso fisso, l'impresa di fatto ha convertito un'esposizione a tasso variabile in un in una tasso fisso... L'adozione di uno strumento con funzione di copertura dovrebbe prescindere da ogni valutazione relativa al futuro andamento dei tassi (valutazione che, al contrario, avrebbe una natura speculativa). Uno strumento di copertura elimina o riduce la possibilità perdita che si genererebbe qualora la variabile di riferimento (nell'esempio il tasso di interesse) assumesse valori sfavorevoli all'impresa...."

D'altra parte appare evidente che l'impresa avrebbe maggiore necessità del corretto funzionamento dello strumento di copertura quando l'EURIBOR è maggiore. *"Tuttavia, proprio quando l'esigenza di copertura dell'impresa è più importante, lo strumento si rileva inadatto allo scopo. Infatti il terzo swap, per valori dell'EURIBOR superiori alla barriera, si sterilizza come se lo strumento non esistesse più o, per meglio dire, non spiegasse gli effetti economici di copertura proprio quando è necessario. Ancora peggio il secondo swap, che per valori delle Euribor uguali o superiori a quelli della barriera si converte in un swap di segno opposto dove (Omissis) paga variabile e riceve fisso"*.

Deve condividersi, pertanto, la conclusione cui è pervenuto il consulente secondo cui *"se vi è una situazione di rischio di interesse che necessita di uno strumento di copertura, tale strumento deve funzionare per qualsiasi valore assoluto del tasso d'interesse. A maggior ragione quando, come nel caso in esempio, il tasso d'interesse variabile è più alto e quindi maggiore e il rischio dell'ipotetica posizione originaria che necessita di copertura."*

Così chiarito che, nel caso concreto, i contratti stipulati non hanno avuto funzione di copertura del rischio ma, chiaramente funzione speculativa, occorre valutare se gli stessi siano o meno sorretti da una causa che, in concreto, ne legittimi la validità.

I contratti in questione sono espressione di un evidente collegamento negoziale da sussumere nel quadro degli SWAP "no par" in precedenza individuati, essendo evidente che la chiusura anticipata del secondo è avvenuta contestualmente all'apertura del terzo e che la stipula del terzo ha determinato un "up front", in favore della (Omissis) di Euro 22.800 secondo il meccanismo in precedenza descritto.

Correttamente, al riguardo, il consulente ha rilevato che *"al fine di evitare qualsiasi equivoco, è opportuno precisare che alla stessa data la società ha visto addebitarsi l'importo di euro 20.300 a seguito della perdita subita con il secondo derivato, per cui il saldo delle due operazioni, a favore della (Omissis), era pari ad euro 2500. Talvolta, come ad esempio nella comunicazione di (Omissis) del 5 settembre 2007, avente ad oggetto "esempio di operazioni in derivati OCT" ci si riferisce ad un "up front" a favore della (Omissis) di euro 2500 ("l'operazione sopra indicata può essere sostituita, con un up front a vostro credito, di euro 2500 il seguente nuovo prodotto..."). Tale dizione non è da preferire, anzi può generare confusione: è più corretto riferirsi, rispetto alla (Omissis), ad un valore negativo di euro 20.300 che rappresenterebbe il "fair value" del secondo swap al momento*

dell'estinzione anticipata ed ha un valore positivo o up front, di euro 22.800, riferibile al terzo swap. Il valore di euro 2500 rappresenta, quindi solo, solo incidentalmente il saldo tra questi due valori, ma non potrebbe e non dovrebbe essere riferito in via esclusiva al terzo swap."

Ciò posto, osserva il decidente che l'orientamento della giurisprudenza di merito in ordine alla nullità, per difetto di causa, del contratto di swap appare convergente pur muovendo da diversi presupposti.

La **CORTE DI APPELLO DI MILANO (18 SETTEMBRE 2013)** ritiene che il contratto derivato rientra nella categoria della **SCOMMESSA LEGALMENTE AUTORIZZATA**, la cui causa, ritenuta meritevole dal legislatore dell'intermediazione finanziaria, risiede nella consapevole e razionale creazione di alee che, nei derivati c.d. simmetrici, sono reciproche e bilaterali.

Secondo la Corte *"nell'ambito del contratto di swap, ciò che rileva ai fini della valutazione della sussistenza della causa in concreto non è tanto o solo lo squilibrio dell'alea rispettivamente assunta, quanto la consapevolezza del contraente debole del differente livello di rischio assunto dalle parti. Il mero squilibrio delle alee assunte, infatti, non è di per sé motivo per ritenere assente la causa in concreto, ben potendo le parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, consapevolmente stipulare un contratto di swap in cui una di esse si assume un rischio maggiore dell'altra."*

In tale prospettiva, *"la causa risiede in una scommessa che entrambe le parti assumono, con la precisazione che nella scommessa legalmente autorizzata, come quella ritenuta meritevole di tutela da parte del legislatore finanziario, l'alea non può che essere "razionale" per entrambi gli scommettitori e ciò a prescindere dall'intento che ha determinato la conclusione del contratto, sia esso di mera copertura, ovvero speculativo. Perché l'alea, che, come detto, costituisce l'oggetto del contatto, possa considerarsi "razionale" debbono essere definiti e conosciuti ex ante, con certezza, gli scenari probabilistici e delle conseguenze del verificarsi degli eventi. In sostanza, tutti gli elementi dell'alea e gli scenari che da essa derivano costituiscono ed integrano la causa stessa del contratto, perché appartengono alla "causa tipica" del negozio, indipendentemente dalle ricorrenti distinzioni tra scopo di coperture) o speculativo."*

Ne consegue, quindi, in tale ottica che *"in difetto di tali elementi, il contratto deve ritenersi nullo per difetto di causa, poiché il riconoscimento legislativo risiede nella "razionalità" dell'alea e, quindi, nella sua "misurabilità", non essendo concepibile e non meritando, pertanto, tutela un negozio caratterizzato dalla creazione di alee reciproche e bilaterali, la qualità e la quantità delle quali siano ignote ad uno dei contraenti ed estranee all'oggetto dell'accordo"*

Una diversa prospettiva (**TRIBUNALE DI VERONA 5 NOVEMBRE 2012**) valorizza, invece, il carattere speculativo del contratto, ritenendo che *"la c.d. rinegoziazione o rimodulazione dei contratti derivati è qualificabile giuridicamente come novazione oggettiva allorché uno dei contraenti (di solito il cliente) si determini a risolvere il primo swap soltanto in presenza di un secondo contestuale nuovo swap che consenta di evitare di pagare l'importo della risoluzione anticipata del primo grazie alla compensazione con il pagamento (up front) che trova giustificazione nella conclusione del secondo swap. In questi casi infatti le parti estinguono il primo swap facendo così*

sorgere l'obbligazione di pagamento della perdita dallo stesso generata che contestualmente estinguono, facendo sorgere una nuova obbligazione in virtù di un nuovo titolo. E' così che il nuovo swap assume una funzione che è necessariamente speculativa in quanto è diretto a ridurre o a differire nel tempo il concreto realizzarsi della perdita provocata dallo swap precedente."

Analogamente altri tribunali, rilevando l'assenza della funzione della copertura di rischio hanno ritenuto che *"la non rispondenza delle condizioni economiche contrattuali del contratto derivato Interest Rate Swap alla funzione di copertura del rischio nello stesso enunciata ne comporta la nullità per difetto di causa (art. 1418, comma secondo, c.c.), da intendersi quale sintesi degli interessi concretamente perseguiti dalla negoziazione"* - cfr. CASS. 10490/2006 - (TRIBUNALE MONZA 17 LUGLIO 2012) e che *"va dichiarata la nullità per assenza di causa concreta dell'operazione di investimento posta in essere attraverso la sottoscrizione di contratti di interest rate swap tra loro collegati e strutturati in modo tale da non soddisfare la richiesta di copertura dell'investitore e da porre il rischio esclusivamente a suo carico"*. (Tribunale Ravenna 08 luglio 2013).

In ogni caso, è pacifico che, ai fini del riscontro della validità del contratto, non è sufficiente analizzare la funzione tipica e sociale del modello contrattuale prescelto che ha trovato riconoscimento in ambito finanziario attraverso il pagamento periodico di interessi calcolati con la somma di denaro per un periodo di tempo definito in condizioni che dovrebbero essere di parità (swap par - valore iniziale dello swap nullo), ma è **necessario valutare quale sia stata, in concreto, la causa del contratto ossia l'assetto degli interessi concretamente perseguiti dalle parti.**

Orbene, nel caso di specie, è stato già evidenziato come la rinegoziazione dei contratti derivati mediante la risoluzione anticipata dello swap e la compensazione del saldo negativo con il pagamento (up front) che trova giustificazione nella conclusione del successivo swap, con un nozionale di riferimento superiore, assume una **FUNZIONE** che è **NECESSARIAMENTE SPECULATIVA** in quanto è diretta a ridurre o a differire nel tempo il concreto realizzarsi della perdita provocata dallo swap precedente essendo evidente che il terzo swap, come sostanzialmente il secondo, è stato costituito per recuperare la perdita del contratto precedente.

E' stato chiarito, inoltre, come il funzionamento dello SWAP, nel caso di specie, non assicuri alcuna funzione di copertura del rischio ma, anzi lo amplifichi al variare dell'Euribor restringendo il range di utilità per il cliente e, di fatto, annullandolo.

Al fine di riscontrare la sussistenza, nel caso di specie, di una causa concreta è necessario, incidentalmente, precisare così come rilevato da avvertita dottrina, che la banca, nel rapporto con il cliente, non "vende" ma agisce "nell'interesse" dello stesso, in forza di contratto di investimento.

Siamo presenza, quindi di una "**causa mandati**" ed, infatti, la normativa di settore impone all'intermediario finanziario di agire secondo canoni di trasparenza nell'interesse del cliente (articolo 21 tuf).

In tale ottica, essendo stati stipulati, nel caso in esame, contratti di Swap "no par", con condizioni economiche non riconducibili alla funzione di copertura del rischio, appare evidente come, nella sostanza, l'alea connaturata al contratto di swap sia stata riversata di fatto, attraverso un elevato livello di sofisticazione e di complessità del prodotto derivato OTC, già illustrato, interamente sul cliente, assumendo il contratto, in concreto, finalità speculative estranee a quelle di copertura di rischi che avrebbero dovuto indirizzare il rapporto di mandato della banca con la clientela.

NE CONSEGUE IL DIFETTO GENETICO DI STRUTTURAZIONE DEL PRODOTTO FINANZIARIO sottoscritto dalla società attrice la quale non presenta caratteristiche tali da renderla operatrice qualificata, interessata come tale, all'utilizzo di strumenti marcatamente speculativi.

Accertato, quindi, alla luce della posizione in concreto assunta dalle parti e degli interessi perseguiti dai contraenti, il difetto di causa dei contratti IRS stipulati, è opportuno ribadire come il concreto meccanismo di funzionamento dello swap, in precedenza richiamato, ex post accertato attraverso la consulenza tecnica, che ha evidenziato il rischio ed il concreto verificarsi di perdite sostanzialmente solo per il cliente, esposto, pertanto, a rinegoziazioni onerose, costituisce l'evidente riscontro indiziario dell'assenza di causa concreta dei contratti stipulati dall'attrice con la banca convenuta.

In accoglimento della domanda principale, quindi, deve essere dichiarata la nullità dei contratti IRS per cui si controverte ed la **BANCA SPA** deve essere condannato alla restituzione, in favore di parte attrice, della somma complessiva di euro 107.159,57 (desumibile analiticamente, in ragione di ciascun Irs a pag 36 della ctu) derivante dalle perdite generate dai contratti collegati ed addebitati alla **CLIENTE** all'esito delle rinegoziazioni dei contratti, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda al saldo.

In conseguenza dell'accoglimento della domanda principale rimangono assorbite la domanda, formulata in via subordinata, da **CLIENTE** di risoluzione dei contratti per grave inadempimento nonché la domanda riconvenzionale proposta dal (Omissis) spa di pagamento dell'ulteriore somma di euro 74.255,62, scaturente dal III contratto di IRS e contabilizzata separatamente.

In virtù del principio di soccombenza il Tribunale condanna la **BANCA SPA** alla rifusione, in favore della **CLIENTE** delle spese dei compensi del giudizio che liquida in euro 920 per spese ed euro 13.430 per compensi, determinati alla luce dei parametri indicati nel D.M. 3.4.2014, oltre accessori di legge.

Il Tribunale pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese relative alla consulenza tecnica espletata, nella misura già liquidata nel corso del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, rigetta ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così dispone:

- Accoglie la domanda principale proposta dalla **CLIENTE** e, per l'effetto, dichiara la nullità dei contratti IRS per cui è causa e condanna la **BANCA SPA** alla

restituzione, in favore di parte attrice, della somma complessiva di euro 107.159,57, per la causale di cui motivazione, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda al saldo.

- Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta;
- condanna la BANCA SPA alla rifusione, in favore della CLIENTE delle spese e dei compensi del giudizio che liquida in euro 920 per spese ed euro 13.430 per compensi, oltre accessori di legge.

- Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese relative alla consulenza tecnica espletata nella misura già liquidata nel corso del giudizio.

Così deciso in Cosenza il 18 giugno 2014.

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2014.

Giudice dott. Massimo Lento

**La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati sensibili nel rispetto della privacy.*